

STUDIO LEGALE
Prof. Avv. Andrea Pubusa
Ordinario di diritto amministrativo
Avv. Riccardo Caboni
Patrocinante in Cassazione

Via G.B. Tuveri n. 84
Tel/Fax 070 485840
09129 Cagliari

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Ricorso

per i dottori

1) SERCI MAURIZIO, c.f. SRCMRZ78C30B354F, nato a Cagliari, il 30/03/1978, **2) AMADORI ROBERTO**, c.f. MDRRRT68E13G015E, nato a Olbia, il 13/05/1968, **3) ASUNIS ALESSIO**, c.f. SNSLSS78H28B354H, nato a Cagliari, il 28/06/1978, **4) CONI BARBARA**, c.f. CNOBBR77C54I271G, nata a Sant'Andrea Frius, il 14/03/1977, **5) COSSU BARBARA**, c.f. CSSBBR73H58E788G, nata a Macomer, il 18/06/1973, **6) FLUMINI PAOLO**, c.f. FLMPLA65S11F979A, nato a Nuoro, l'11/11/1965, **7) MOSSA ANNA**, c.f. MSSNNA69B67F979A, nata a Nuoro, il 27/02/1969, **8) SANNA LOREDANA**, c.f. SNNLDN75A64L966L, nata a Villamar, il 24/01/1975, **9) SOLINAS GRAZIANO COSTANZO PROTO**, c.f. SLNGZN64L17I452X, nato a Sassari, il 17/07/1964, **10) UDA GIOVANNA ANGELA**, c.f. DUAGNN68E61Z133K, nata a Zurigo, il 21/05/1968, **11) UGAS ANGELO**, c.f. GSUNGL71R25B354V, nato a Cagliari, il 25/10/1971 e **12) VACCA FEDERICO**, c.f. VCCFRC67D26M025C, nato a Villasor, il 26/04/1967, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Riccardo Caboni c.f. CBNRCR72S23H118C del Foro di Cagliari, elettivamente domiciliati presso lo Studio dell'Avv. Riccardo Caboni, con studio in Cagliari, via Tuveri n. 84, in virtù di procure speciali in calce al presente atto, indicando, per le comunicazioni, l'indirizzo pec: avv.riccardocaboni@pec.it ed il n. di fax 070/485840;

ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA,
in persona del Ministro *pro tempore*; **UFFICIO REGIONALE SCOLASTICO DELLA SARDEGNA**, in persona del Direttore Generale *pro tempore*, domiciliati ex

lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, via dei Portoghesi n. 12, Roma (cap. 00186);

resistenti

e nei confronti di

SALARIS ROBERTO, res. in Suni (08010), via Bosa n. 54,

CAU CIRO, res. in Sassari (07100), via Nurra n. 32,

controinteressati

per l'annullamento,

previa adozione di misura cautelare,

- della graduatoria dei candidati ammessi della Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A030 - MUSICA nella Scuola Secondaria di I grado, del 26.3.2021 - pubblicata nel sito del MIUR - Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna - dalla quale i ricorrenti hanno saputo di non avere superato la prova scritta;
- dell'Avviso del 26.03.2021 a firma del Direttore Generale dell'URS della Sardegna, dott. Francesco Feliziani, della pubblicazione degli esiti della prova scritta per la classe di concorso A030-MUSICA, nel sito internet dell'USR;
- dei verbali ed atti della Commissione giudicatrice, nominata dal citato URS, da cui risulta che i ricorrenti non hanno raggiunto il punteggio sufficiente, pari a 56/80 punti, al superamento della prova scritta;
- ove occorrer possa, dei Decreti dipartimentali del MIUR, n. 510, pubblicato nella G.U. del 28.4.2020, e n. 783 pubblicato nella G.U. del 10.7.2020, nonché degli ulteriori atti del procedimento di organi ministeriali, anche endoprocedimentali, tra cui quelli che hanno stabilito le griglie di valutazione;
- e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

FATTO

1. Con Decreto del Capo Dipartimentale del MIUR, n. 510 pubblicato in G.U. del 28.4.2020, è stata bandita una Procedura "straordinaria", per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo

grado, finalizzata appunto ad “immettere in ruolo” quei docenti (c.d. precari) che in ragione dell’insegnamento già svolto (negli anni precedenti), avevano maturato i requisiti individuati per la loro stabilizzazione dalle direttive comunitarie, dalla Corte di Giustizia Europea, dalla Corte Costituzionale, oltre che dalla giurisprudenza nazionale di legittimità e merito (ossia i 36 mesi di servizio).

2. Il legislatore nazionale, infatti, a seguito dei reiterati e perentori richiami *in primis* della CGUE e della giurisprudenza granitica formatasi, ha infatti deciso di svolgere una procedura straordinaria per favorire le assunzioni dei precari.

In particolare, l’art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, - recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico*” - ha autorizzato il MIUR “ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla formazione di una graduatoria di vincitori, distinta per regioni e classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023.

3. Ebbene gli odierni ricorrenti sono tutti docenti che possedevano i requisiti di ammissione alla predetta Procedura straordinaria previsti dall’art. 2 del citato Decreto n. 510 (di seguito “Bando”) ed hanno concorso, in particolare, per la classe di concorso A030 - MUSICA nella Scuola secondaria di I grado.

4. In sintesi, ciascuno dei ricorrenti, per quanto interessa in questa sede, possedeva i requisiti previsti dal comma 1 del citato art. 2, e specificatamente:

- dal punto a., in quanto tra l’a.s. 2008/2009 e l’a.s. 2019/2020 hanno svolto, tra posto comune e di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali (ai sensi dell’art. 11, c. 14, della L. 124/99),
- dal punto b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre,
- dal punto c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall’art. 5 c. 1, lett. a) del DL 13.4.2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta.

5. Si fa presente che le domande di partecipazione inizialmente dovevano essere presentate tra il 28.5.2020 ed il 3.7.2020 e poi il termine è stato prorogato con il Decreto “di rettifica” n. 783 del 10.7.2020 (doc. 2).

La prova scritta con il citato Decreto di rettifica (n. 783) è stata modificata introducendo una disciplina illegittima, che si è rivelata palesemente ingiusta e lesiva.

6. Si evidenzia infatti che all’art. 12 del Bando iniziale (Decreto n. 510, doc. 1) si prevedeva che la procedura straordinaria in parola, consistesse in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. Infatti, si era decisa una procedura semplificata che non prevedeva la prova orale (in deroga al principio generale di cui agli artt. 399 e 400 del D.lgs. n. 297/1994, che regola i concorsi). Al comma 2, dell’art. 12 si prevedeva che *“alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti”*.

7. All’art. 13, comma 1, si prevedeva che la prova scritta, fosse “computer based” e **“composta da 80 quesiti a risposta multipla”**. Tale prova doveva avere una durata di 80 minuti.

8. Al comma 2, dell’art. 13 si disponeva che *“la prova per posto comune è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:*

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;

b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;

c. capacità di lettura e comprensione in lingua inglese: 5 quesiti”.

9. Al comma 5, del medesimo articolo 13, si prevedeva, che **“la risposta corretta vale un punto, la risposta non data o errata vale 0 punti”**.

10. Infine, al comma 8, si prevedeva che *“superano le prove di cui ai commi 2 (...) i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80”* e, al comma 9, che *“il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura”*.

11. Dunque, i candidati avevano appreso dal Bando che la prova scritta sarebbe stata “a quiz”, ossia a risposta chiusa multipla (e si doveva individuare semplicemente la risposta corretta, posta in alternativa alle tre errate).

12. Dopo alcuni mesi, ormai in prossimità della prova, è stato emanato un nuovo Decreto dipartimentale - “di rettifica” del precedente - che ha stravolto in modo del tutto irragionevole la Procedura straordinaria ed in particolare la prova scritta ed il sistema valutativo (privandolo dei parametri di oggettività prima previsti). Infatti, con Decreto ministeriale n. 783 a firma del Capo dipartimento del MIUR - nella G.U. n. 53 del 10.7.2020 - sono state introdotte delle importanti e contraddittorie novità.

13. Innanzitutto, è stato previsto un notevole incremento di posti per le immissioni in ruolo, portati da 24.000 a 32.000 ad esito della predetta procedura straordinaria, con la formazione di una graduatoria di vincitori, appunto, fino all’esaurimento. Tale estensione numerica è avvenuta in ossequio all’art. 230 del D.L. 19.5.2020 n. 34, recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19*”, misura nella chiara e dichiarata direzione di “stabilizzare” subito (viste le “urgenza e necessità”) un numero ancor maggior di docenti precari tra quelli aventi diritto a partecipare alla procedura (prevedendo un incremento addirittura del 33%).

14. Dall’altra parte, però, in modo del tutto immotivato, contraddittorio, ma soprattutto illogico, è stata totalmente modificata la prova scritta, prima prevista sotto forma di 80 quesiti a risposta chiusa multipla (a quiz), ed ora in cinque quesiti a risposta aperta, esponenzialmente più difficile (come dimostrato dai fatti).

15. Con l’art. 9 del Decreto dipartimentale n. 783 del 28.7.2020 è stato proprio “sostituito” l’art. 13 del Decreto dipartimentale n. 510 del 23.4.2020, con il seguente:

*“Art 13 (prova scritta). - 1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. **La durata è di 150 minuti (...).***

Il comma 2 del nuovo art. 13 dispone che:

“La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:

- a. **cinque quesiti a risposta aperta**, volti all’accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;*

- b. *un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo a livello B2 (...)*”.

16. Al comma 9 del nuovo art. 13 si è previsto che a ciascuno dei quesiti di cui al punto a. poteva essere attribuito il massimo pari a 15 punti (per un totale massimo di 75 punti). Al quesito di Inglese un massimo di 5 punti.

Insomma, un obiettivo stravolgimento di modalità di svolgimento della prova ed attribuzione dei punteggi, con il passaggio del tutto immotivato (ed irragionevole) da una valutazione di tipo oggettivo (verifica del numero di risposte “a quiz” corrette, in modo da garantire la parità di trattamento) ad una di tipo soggettivo da parte della Commissione giudicatrice (che doveva esercitare la propria discrezionalità tecnica).

17. Al nuovo comma 11, nonostante tale stravolgimento della prova scritta e modalità di attribuzione dei punteggi (lo si ripete, passaggio da un criterio oggettivo ad uno soggettivo), è rimasto il limite minimo dei 56/80 punti per il superamento della prova scritta, che era stato però “tarato” (come diremo) sulla prova ad 80 quesiti (con quiz).

18. Sul piano organizzativo, nel Decreto n. 510, all’art. 1, si era chiarito come la procedura fosse bandita a livello nazionale ed organizzata su base regionale e che “*i dirigenti preposti agli USR sono responsabili dello svolgimento dell’intera procedura concorsuale*”.

19. Circa le modalità di svolgimento della prova scritta da parte dei ricorrenti, si pone in luce innanzitutto come essa si sia svolta “in piena pandemia”, quando cioè la Regione Sardegna si trovava in una situazione di gravissima emergenza sanitaria, così come il resto d’Italia (e vi era incertezza fino all’ultimo circa l’effettivo suo svolgimento). Le prove della procedura straordinaria sono state avviate il 22 ottobre 2020 - giorno in cui i candidati sono stati convocati presso l’istituto prescelto come sede ed hanno svolto la loro prova scritta - ma poi a causa di un grave incremento dei contagi (e morti) sono state sospese fino al mese di febbraio 2021, in cui appunto sono state riprese.

20. I candidati che hanno svolto la propria prova scritta o a febbraio 2021 o con le successive prove suppletive, sono stati enormemente avvantaggiati rispetto ai ricorrenti, dato che hanno avuto molto più tempo per prepararsi (il triplo del tempo) e soprattutto avevano avuto delle (utili) informazioni su come era strutturata la prova, venendo a conoscere con enorme anticipo le griglie di valutazione e dunque come poteva essere valutata la prova.

21. A seguito di Avviso del 26.3.2021, l'USR della Sardegna ha quindi pubblicato le graduatorie degli ammessi alla fase successiva (di esame dei titoli), dei candidati cioè che avevano superato la prova scritta (docc. 4 e 5). Con sorpresa, si è appreso che, in modo davvero anomalo, **solo in 30 candidati (su oltre 90 partecipanti, doc. 3) avevano superato la prova scritta, sui 46 posti a disposizioni per le immissioni in ruolo.**

22. I ricorrenti sono risultati tra gli **esclusi** da detta graduatoria degli ammessi, non avendo ottenuto il risultato ritenuto “sufficiente” al superamento della prova scritta, e dunque è certamente da tale momento che ciascuno di essi ha subito una lesione della propria sfera giuridica, vantando pertanto un interesse concreto, attuale e diretto alla presente azione di annullamento, proposta a tutela dei propri interessi legittimi e diritti.

23. I ricorrenti (così come numerosi altri candidati), infatti sorpresi di tale esito, hanno presentato istanza di accesso agli atti, che è stato concesso parzialmente dalla p.a., ed hanno potuto prendere visione subito della propria prova scritta, della sua “correzione” con i punteggi parziali in base ai criteri (griglie) di valutazione, potendo così accertare le modalità di applicazione degli stessi da parte della Commissione giudicatrice, che (per quanto potuto accertare per l'incompletezza degli atti esibiti) sono già risultate *ictu oculi* irragionevoli, errate ed ingiuste.

L'accesso agli atti è stato consentito solo “parzialmente” in quanto non è stata consentito l'esame e la visione della prova scritta dei candidati che l'avevano superata, differendo tale momento alla pubblicazione delle graduatorie definitive (Ci si riserva, in proposito, la presentazione di motivi aggiunti).

24. I provvedimenti impugnati sono manifestamente illegittimi e meritano l'annullamento, oltre che ancor prima l'adozione della misura cautelare invocata e/o la sospensione dei loro effetti, sussistendo i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Tutto ciò premesso in FATTO, i ricorrenti, *ut supra* rappresentati e difesi, intendono impugnare i provvedimenti indicati in epigrafe per ottenerne l'annullamento - previa adozione di misura cautelare, in quanto illegittimi, ingiusti e lesivi, per i seguenti ulteriori motivi di

DIRITTO

I MOTIVO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:

- Artt. 3 e 97 Cost.: principi di uguaglianza, imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.
- Art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, recante **Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico;**
- Art. 230 e connessi, del D.L. 19.5.2020 n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID 19”*,
- principi di cui alle Direttive comunitarie e giurisprudenza comunitaria e nazionale su illegittimità del ricorso ai plurimi contratti a termine e “necessità” ed “urgenza” di stabilizzazione dei docenti precari;
- L. 107 del 13.7.2015 e D.L. del 16.4.1994 n. 297;
- Art. 3 L. 241/90: carenza di motivazione;

ECCESSO DI POTERE: contrasto degli atti amministrativi con la finalità della Procedura straordinaria, indicata dalla legge; contraddittorietà tra atti amministrativi; sviamento di potere; disparità di trattamento; illogicità ed ingiustizia manifeste.

ILLEGITTIMITA' DERIVATA.

I provvedimenti impugnati sono illegittimi sotto diversi profili.

L'atto direttamente lesivo, come detto, è la “graduatoria ammessi” (ed il relativo Avviso, docc. 4 e 5), da cui è risultato (e si è appreso) che i ricorrenti non avevano superato la prova scritta della Procedura straordinaria in parola.

Ebbene, si rileva innanzitutto, come i due Decreti compartimentali che – nel loro combinato disposto - hanno organizzato e disciplinato la Procedura straordinaria, nel modo che ha portato a tale suo esito “disastroso” (in termini numerici), siano affetti da plurimi vizi di legittimità, i quali hanno (infatti) finito per inficiare la regolarità della procedura medesima, anche per illegittimità derivata.

Il primo motivo di doglianza può essere articolato in un doppio passaggio.

Nella fattispecie in esame, infatti, vanno messe in correlazione, a monte, la precisa finalità perseguita dal legislatore con la procedura straordinaria *de qua*, di favorire le

immissioni in ruolo dei docenti precari dotati di determinati requisiti, ed a valle, il potere dell'amministrazione che è stata delegata a disciplinare detta procedura, che – contraddicendosi e compiendo scelte del tutto irragionevoli - ha adottato degli atti illegittimi, sia per violazione di legge che per macroscopico eccesso di potere, ledendo ingiustamente la sfera giuridica dei candidati, odierni ricorrenti.

Si distinguano i due aspetti appena tratteggiati.

I.1. Come dedotto nella parte in FATTO (ai punti 1-2 e seguenti), il nostro legislatore, a fronte delle Direttive comunitarie e della granitica giurisprudenza sia della CGUE che di quella nazionale, che si sono espresse in modo categorico circa l'illegittimità della prassi dello Stato italiano di "sfruttare" i docenti precari con reiterati contratti a termine senza però stabilizzarli, ha stabilito di procedere alla loro stabilizzazione tramite una procedura straordinaria a loro dedicata, di tipo fortemente semplificato.

Nello specifico, l'art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159, recante "Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico", ha autorizzato il MIUR "**ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari**, a bandire una procedura straordinaria per titoli ed esami per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune o di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla formazione di una graduatoria di vincitori, distinta per regioni e classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a 24.000 posti per gli anni scolastici dal 2020/21 al 2022/2023, anche successivamente, fino all'esaurimento della nominata graduatoria" (cfr. premessa del Decreto dipartimentale n. 510, doc. 1).

La finalità è quella di stabilizzare finalmente i precari "storici", che hanno maturato i 36 mesi di servizio, in ottemperanza a quanto previsto dalle note sentenze della CGUE sulle cause Rossato e Ruiz (per cui già da ora si pone in luce come non dovesse essere previsto un punteggio "minimo").

Con il Decreto n. 510 si è dunque inizialmente previsto che i posti vacanti e disponibili per il triennio 2020/21 – 2022/2023, da coprirsi ad esito della procedura straordinaria, sarebbero stati 24.000, poi portati a 32.000 posti con il successivo Decreto n. 783 (viste le necessità ed urgenze di assunzione di docenti, in ragione dell'emergenza sanitaria e sociale originata dal COVID-19).

La procedura straordinaria aveva dunque la dichiarata finalità di procedere, per necessità ed urgenza, con le assunzioni in ruolo di quei docenti che avevano maturato determinati requisiti (di esperienza e servizio) - assicurando una enorme utilità per il servizio pubblico - attraverso una procedura semplificata, che “favorisse” le loro immediate immissioni in ruolo.

Dunque, doveva trattarsi di una procedura semplificata, come effettivamente sembrava essere inizialmente con la previsione di una unica prova scritta e della valutazione dei titoli, omettendo cioè la prova orale (multidisciplinare), in deroga agli artt. 399 - 400 del D.L. 297/94 (sull’accesso al ruolo del personale docente).

Già nella parte in FATTO, si sono riportate le previsioni principali del Decreto n. 510, che qui di seguito, per ordine espositivo, meritano di essere richiamate.

In sintesi, può dirsi che i candidati avevano appreso dal Bando che la prova scritta sarebbe stata “a quiz”, ossia a risposta chiusa multipla (e si doveva individuare semplicemente la risposta corretta, posta in alternativa alle tre errate).

All’art. 12 del Bando iniziale (Decreto n. 510, doc. 1) si era previsto che la procedura straordinaria consistesse in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. Infatti, si era deciso per una procedura semplificata che non prevedesse la prova orale (in deroga al principio generale di cui agli artt. 399 e 400 del D.lgs. n. 297/1994, che regola i concorsi). Al comma 2, dell’art. 12 si prevedeva che “*alla prova scritta è assegnato un punteggio massimo di 80 punti; alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti*”.

All’art. 13, comma 1, si prevedeva che la prova scritta, fosse “*computer based*” e “composta da 80 quesiti a risposta multipla”. Tale prova doveva avere una durata di 80 minuti.

Al comma 2, dell’art. 13 si disponeva che “*la prova per posto comune è costituita da 80 quesiti a risposta chiusa con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta, così ripartiti:*

a. competenze disciplinari relative alla classe di concorso/tipologia di posto richiesta: 45 quesiti;

b. competenze didattico/metodologiche: 30 quesiti;

c. capacità di lettura e comprensione in lingua inglese: 5 quesiti”.

Al comma 5, del medesimo articolo 13, si prevedeva, che “la risposta corretta vale **un punto**, la risposta non data o errata vale 0 punti”. Da ultimo, al comma 8, si prevedeva che “*superano le prove di cui ai commi 2 (...) i candidati che conseguono un punteggio non inferiore a 56/80*” e, al comma 9, che “*il mancato superamento della prova comporta l’esclusione dal prosieguo della procedura*”.

I.2. Successivamente però le modifiche introdotte con il secondo Decreto hanno stravolto la prova scritta, ossia quella centrale della procedura, ed il sistema di valutazione, in modo manifestamente illogico e contrastante rispetto allo stesso fine primario della procedura straordinaria, ossia quello di consentire ed agevolare la stabilizzazione dei docenti precari (che avevano maturato determinati requisiti di servizio), attraverso un’apposita procedura “semplificata”.

Il fine della procedura “straordinaria”, per come previsto dalla legge, era dunque chiarissimo, era poi compito degli uffici ministeriali a cui è stato delegato tale potere quello di organizzare una procedura straordinaria che garantisse il raggiungimento di tale scopo, in modo ragionevole ed effettivo.

Ebbene, la disciplina (così come stabilita dai due Decreti compartimentali del MIUR) regolante la procedura, soprattutto per come è risultata dalle modifiche introdotte dal secondo Decreto, risulta essere viziata sia per violazione di legge, che da eccesso di potere (se non addirittura sviamento).

Infatti, in generale, può osservarsi come l’eliminazione della prova orale (rispetto ai concorsi ordinari, ai sensi degli artt. 399-400 della L. 297/94) e la previsione della prova scritta “a quiz” (con 80 quesiti a risposta multipla) originariamente prevista (con il primo Decreto) andassero chiaramente (e correttamente) nella direzione di una prova semplificata.

Al contrario, però la sostituzione della prova “a quiz” con quella che prevedeva cinque domande a risposta aperta risultava (ed è risultata essere) enormemente più complessa e difficile (considerato anche il tempo concesso per prepararsi), oltre che l’insufficiente tempo stabilito per lo svolgimento.

E’ da intendersi qui di seguito richiamato, come motivo di censura, tutto quanto esposto ai punti 12-17 della parte in FATTO.

Si è detto di come l'art. 9 del Decreto dipartimentale n. 783 del 28.7.2020 abbia “sostituito” l'art. 13 del Decreto dipartimentale n. 510 del 23.4.2020, con il seguente dato testuale:

*“Art 13 (prova scritta). - 1. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente e da svolgere con sistema informatizzato secondo il programma di esame previsto dal presente bando, è distinta per classe di concorso e tipologia di posto. **La durata è di 150 minuti** (...).*

Inoltre, il 2 comma del nuovo art. 13 dispone che: *“La prova scritta per i posti comuni è finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonché della comprensione del testo in lingua inglese ed è articolata come segue:*

- c. **cinque quesiti a risposta aperta**, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento;*
- d. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacità di comprensione del testo a livello B2 (...).”.*

Inoltre, al comma 9 del nuovo art. 13 si è previsto che a ciascuno dei quesiti di cui al punto a. poteva essere attribuito il massimo pari a 15 punti (per un totale massimo di 75 punti). Al quesito di Inglese un massimo di 5 punti.

Insomma, il Dipartimento ministeriale ha improvvisamente previsto un obiettivo stravolgimento di modalità di svolgimento della prova ed attribuzione dei punteggi, con il passaggio del tutto immotivato (ed irragionevole) **da una valutazione di tipo oggettivo** (verifica del numero di risposte “a quiz” corrette, in modo da garantire la parità di trattamento) **ad una di tipo soggettivo** da parte della Commissione esaminatrice (che doveva invece esercitare la propria discrezionalità tecnica).

Ciò che stride già sul piano logico, è che al nuovo comma 11, nonostante tale stravolgimento della prova scritta e modalità di attribuzione dei punteggi (lo si ripete, da un criterio oggettivo a soggettivo), è rimasto il limite minimo dei **56/80 punti** per il superamento della prova scritta, che era stato però “tarato” (come diremo) sulla prova ad 80 quesiti (con quiz).

Per avvedersi della irragionevole difficoltà della prova per come congegnata, al di là delle argomentazioni di questa difesa, è sufficiente esaminare il dato oggettivo per cui risulta che abbiano superato la prova scritta solo 30 candidati sugli oltre 90 partecipanti, con un risultato ben lontano dai 46 posti disponibili e “messi a concorso”!

Tale dato si pone in linea con quello anche delle prove tenutesi nelle altre Regioni che ha reso evidentissimo l'assoluta inadeguatezza ed irragionevolezza di una prova selettiva così strutturata, incentrata su di una prova scritta a risposta aperta, con dei criteri di valutazione del tutto inadeguati e generici per la classe di concorso di MUSICA e soprattutto di applicazione del tutto “soggettiva” (a differenza della prova a quiz inizialmente prevista, in cui era “oggettiva” ed in grado di garantire l'uguaglianza di trattamento). Di ciò si fornirà prova in corso di causa.

A ciò si aggiunga che anche il tempo a disposizione era del tutto inadeguato ed insufficiente (ma su tale aspetto torneremo nel III MOTIVO).

Tali atti amministrativi e la (nuova) disciplina che ha regolato la procedura, sono dunque palesemente illegittimi, in quanto viziati per violazione di legge ed eccesso di potere.

In ogni caso, sono contrari ai principi di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa, privi di adeguata motivazione e sconfinano nell'irragionevolezza e risultano ingiustamente lesivi della sfera giuridica degli odierni ricorrenti, che hanno un interesse tutelato a poter partecipare ad una procedura straordinaria finalizzata a favorirne l'assunzione, che abbia le caratteristiche di effettività di una procedura semplificata (come stabilito dal legislatore).

I.3. Vi è un ulteriore profilo di illegittimità, per contrarietà agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

Si rilevato nella parte in FATTO, che i candidati che hanno svolto la propria prova scritta o a febbraio 2021 o con le successive prove suppletive, sono stati **enormemente avvantaggiati** rispetto ai ricorrenti (che l'anno svolta ad ottobre 2020), dato che hanno avuto molto più tempo per prepararsi (il triplo del tempo) e soprattutto avevano avuto delle (utili) informazioni su come era strutturata la prova, venendo a conoscere con enorme anticipo le griglie di valutazione e dunque anche come poteva essere valutata la prova.

E' macroscopica dunque la disparità di trattamento, trattandosi della medesima procedura straordinaria riservata ai precari, che ne determina l'illegittimità e dunque l'annullamento (e quantomeno la conseguente possibilità di ripetizione della stessa, da parte dei ricorrenti, a pari condizioni).

II MOTIVO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE:

Art. 1 del D.L. 29.10.2019 n. 126, convertito dalla L. 20.12.2019, n. 159 e art. 230 e connessi, del D.L. 19.5.2020 n. 34, sotto altro profilo: sulla “prova graduata” e “non selettiva” e sul punteggio minimo previsto a pena di esclusione, dopo la prova scritta. Art. 3 della 241/90.

ECCESSO DI POTERE: contrasto degli atti amministrativi con la finalità della Procedura straordinaria, indicata dalla legge; carenza dei presupposti; illogicità ed ingiustizia manifeste; violazione dei principi di gradazione, adeguatezza e proporzionalità nella valutazione della prova scritta.

La Procedura straordinaria prevista per assumere i docenti precari ingiustamente ed illegittimamente sfruttati dallo Stato italiano attraverso una prova dichiaratamente semplificata rispetto al concorso ordinario, in base alla finalità prefigurata, avrebbe dovuto essere “graduata” e non “selettiva”.

La procedura doveva cioè condurre ad una graduatoria di merito tra i candidati (in modo di stabilire un criterio di priorità per la scelta delle sedi) ma non doveva di certo essere organizzata in modo tale da (poter) escludere la gran parte dei partecipanti (nel nostro caso circa il 70%!), lasciando scoperti dei posti vacanti e disponibili, riservati proprio ai precari.

Si è detto che hanno superato la prova scritta solo 30 candidati, su oltre 90 partecipanti (ed i posti a concorso erano 46).

Sul punto, si può richiamare, come utile raffronto, la procedura semplificata prevista per il precedente reclutamento straordinario (sempre per la scuola secondaria), bandito ai sensi del Decreto dipartimentale n. 85/2018, per le immissioni in ruolo dei docenti abilitati, che ha previsto una prova “graduata” e NON selettiva, ed è consistita nel solo svolgimento di una prova orale di natura didattico-metodologica e di valutazione dei titoli.

L'eccesso di potere in una scelta "diversa" da parte della p.a. procedente, se non la violazione di legge, appare in modo manifesto.

Al di là dei criteri di valutazione su cui tornerà nel motivo che segue, è comunque illegittimo in radice il limite di punteggio previsto a pena di esclusione della procedura, dopo la sola prova scritta.

Infatti, in base all'art. 13 del Decreto (per come sostituito dall'art. 9 del Decreto di rettifica, n. 783), i candidati che non raggiungono **il punteggio di 56/80** nella prova scritta non la superano ed automaticamente vengono esclusi dalla procedura, che prosegue (per gli altri) con la valutazione dei titoli e l'attribuzione di altri punti (fino ad un massimo di 20 punti).

Tale previsione è irragionevole, arbitraria, lesiva ed ingiusta, per alcuni sub-motivi.

II.1. Innanzitutto, come sopra esposto, per non incorrere in violazione di legge e comunque eccesso di potere, trattandosi di procedura straordinaria finalizzata a favorire la immissione in ruolo di quei docenti precari che avevano maturato determinati criteri di servizio, si doveva prevedere una prova "graduale" e non selettiva, ad esito della quale si sarebbe dovuta formare una graduatoria di merito ed esaurimento, senza cioè uno sbarramento (se non, al più, per certi casi limite di inadeguatezza).

Si è già ricordato il caso (per certi versi paragonabile) del concorso straordinario del 2018, previsto per favorire le immissioni in ruolo di altra categoria di docenti (in quel caso abilitati).

Si ricorda come il nostro ordinamento preveda già l' "anno di prova" previsto proprio per poter verificare e controllare l' "idoneità" del docente che si intende immettere in ruolo.

Il risultato finale della prova selettiva per come congegnata, con il superamento della prova scritta del 30% dei candidati, rappresenta un dato obiettivo della ingiustificata difficoltà ed inadeguatezza della prova.

II.2. Il limite di 56/80 punti, come sopra ricordato, era stato introdotto e pensato con il Decreto n. 510, per la prova scritta che prevedeva 80 domande chiuse a risposta multipla e dunque era stato tarato su tale specifica prova facilitata. E' irragionevole che tale identico limite 56/80 sia stato mantenuto (e maldestramente "riadattato") quando la prova scritta è stata totalmente modificata in 5 domande risposta aperta. Gli stessi criteri

di valutazione, che distribuiscono il punteggio per i singoli quesiti a seconda dei diversi “indicatori” e “descrittori” appaiono incongrui ed inadeguati, come è risultato evidente dall’attribuzione dei punteggi ad esito del loro cumulo.

II.3. Inoltre, si fa notare come il limite di 56/80 punti, pur volendo considerare valido il sistema di attribuzione del punteggio, non corrisponda comunque in proporzione alla valutazione di 6/10, bensì di 7/10 del massimo ottenibile in quella prova. E’ manifestamente illogico ed ingiusto pertanto un sistema che considera come non superata la prova (ai fini del passaggio alla fase successiva della procedura), con l’esclusione del candidato, per chi ottiene un punteggio che corrisponde in proporzione ai 6/10 (ossia 48 punti) o addirittura un punteggio maggiore fino al 6,9/10 (cioè di 55/80 punti), in quanto sotto il limite arbitrario ed abnorme dei 56/80.

II.4. Da ultimo, si rileva come proprio perché trattasi di procedura straordinaria finalizzata alle immissioni in ruolo dei precari, sarebbe stato logico prevedere una compensazione del punteggio della prova scritta con quello dei titoli, cioè ammesso e non concesso che fosse legittimo prevedere una soglia di sufficienza parziale per la prova scritta, si doveva prevedere la possibilità di “compensare” l’eventuale insufficienza con il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, in modo da poter raggiungere un determinato punteggio limite (ma ad esito della valutazione delle due fasi).

Si fa notare che anche tale mancata previsione da parte dei Decreti compartimentali che invece hanno previsto l’esclusione “secca” del candidato è senz’altro in grado di configurare un eccesso di potere, anche perché tale scelta si pone in contrasto con le ipotesi di compensazioni tra punteggi delle diverse prove (anche insufficienti), normalmente previste nelle varie procedure concorsuali o selettive disciplinate dal nostro ordinamento.

Anche per tali ragioni, i provvedimenti impugnati meritano di essere annullati.

III. MOTIVO.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: con riferimento alle disposizioni e principi già richiamati nei due Motivi che precedono, sotto altro profilo, ed in relazione alla prova scritta, ai criteri (griglie) di valutazione, al tempo a disposizione ed al quesito di Inglese.

Art. 3 l. 241/90: perplessità della motivazione.

ECCESSO DI POTERE: disparità di trattamento, travisamento dei fatti; carenza dei presupposti; contraddittorietà tra atti amministrativi; illogicità e ingiustizia manifeste.

I provvedimenti oggetto di gravame sono illegittimi anche sotto ulteriori profili.

Con riferimento allo svolgimento della prova scritta, riassuntivamente può osservarsi come: 1) le griglie di valutazione fossero del tutto inadeguate a valutare la prova scritta in esame che, come detto, doveva consentire l'immissione in ruolo nella classe di concorso 030-Musica, 2) le suddette griglie siano state applicate in modo del tutto irragionevole, 3) il tempo a disposizione era del tutto insufficiente ed inadeguato, 4) è stata prevista la sola prova di Inglese, per giunta col livello B2.

III.1) Le griglie di valutazione erano del tutto inadeguate e generiche per poter procedere alla correzione la prova scritta, secondo i criteri di equità e congruità, con i cinque quesiti a risposta aperta, per la classe di concorso di MUSICA.

E' importante far notare come l'amministrazione abbia superficialmente previsto le medesime griglie di valutazione, con i medesimi "indicatori" e "descrittori" per le più svariate classi di concorso: A005 (Design del tessuto e della moda) – A030 (appuntamento, Musica) – A034 (Scienze e tecnologie chimiche) – A039 (Geografia) - A041 (Scienze e tecnologie informatiche) – B017 (Laboratori di scienze e tecnologie meccaniche) - B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali).

Ciò risulta *per tabulas* in quanto nel "titolo" della griglia di valutazione di ciascun candidato (ottenuta con l'accesso agli atti) si legge testualmente: "Griglia di valutazione dei cinque quesiti a risposta aperta: classe di concorso A005 - A030 - A034 - A039 - A041 -B017 -B022".

Non si trattava, si badi bene, di gruppi omogenei o assimilabili di materie, al contrario totalmente differenti, risultando in particolare del tutto inadeguati per valutare conoscenze e competenze disciplinari e la padronanza delle competenze didattico - metodologiche, necessarie e sufficienti per l'insegnamento della Musica.

Si osserva come l'inserimento dell'indicatore "qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica" nelle griglie di valutazione (non previsto nell'art. 13 del Decreto n. 510, neppure quando modificato), rispetto ad altri più pertinenti per la materia di MUSICA, abbia illogicamente sbilanciato il criterio complessivo

l'attribuzione dei punteggi, rispetto ad aspetti e valori che sarebbero dovuti essere considerati diversamente o comunque anche solo rispetto alla valutazione dei (soli) due precedenti indicatori.

Sul punto, si tornerà nei futuri scritti, in cui si avrà modo di evidenziare gli elementi meritevoli di valutazione per la specifica classe di concorso di Musica, come ritenuti rilevanti e/o decisivi nelle precedenti prove concorsuali (a cui ci si deve riferire).

III.2). Le suddette griglie di valutazione sono state applicate dalla Commissione giudicatrice in modo del tutto irragionevole e disancorato dal dato reale della situazione di emergenza in cui si sono svolte le prove.

Una mera lettura dei compiti dei candidati odierni ricorrenti (che verranno allegati) consente di apprezzare non già la severità del metro valutativo della Commissione, ma la palese illogicità, non proporzionalità ed ingiustizia, del criterio concreto di attribuzione dei voti numerici a fianco dei “descrittori”, uguali per tutti.

Sul motivo si tornerà nei successivi scritti difensivi, riservandosi di fare degli esempi e delle (utili) comparazioni, anche con i compiti dei candidati che hanno superato la prova scritta, per i quali l'accesso è stato differito.

III.3). Il tempo a disposizione era del tutto insufficiente.

Si è detto che con il Decreto di rettifica n. 783 è stato previsto il tempo di **150 minuti**, con l'art. 9, che ha modificato l'art. 13, comma 1, del Decreto n. 510, che recita: “*la durata è di 150 minuti...*”.

Infatti, mentre con il primo Decreto, per la “prova a quiz” era stato previsto un determinato tempo, questo è stato modificato con la trasformazione della prova scritta a “prova a risposta aperta”, ma in modo del tutto inadeguato rispetto a quanto richiesto al candidato.

Ciascun candidato, in sostanza aveva di media 25 minuti (incluso il tempo per l'esame, comprensione e organizzazione della risposta) da dedicare a ciascun quesito a risposta aperta ed a quello composito di inglese, per tentare di dimostrare per iscritto la padronanza delle proprie conoscenze e competenze disciplinari, nonché la padronanza delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche, prestando attenzione alla qualità dell'esposizione e correttezza linguistica e terminologica (oggetto di autonoma valutazione, con rallentamento dei tempi di esecuzione).

Si evidenzia come la prova scritta in esame sia stata svolta, da ciascun candidato, al computer.

E' agevole comprendere di come si tratti di un tempo del tutto inadeguato, strettissimo, stabilito arbitrariamente, che non trova alcuna motivazione e/o ragione giustificatrice per essere così limitato.

A ciò si aggiunga come tale tempo "risicato" abbia tendenzialmente sfavorito proprio quei candidati con un'età superiore (precari da più tempo), rispetto a candidati più giovani che hanno senz'altro maggior dimestichezza con l'utilizzo stesso del computer. In senso contrario alla finalità della Procedura straordinaria di rimediare all'utilizzo illegittimo dei docenti precari, con una pluralità di contratti a termine.

Si tratta di una delle doglianze più importanti, in quanto l'insufficiente tempo a disposizione ha in concreto impedito ai candidati di dimostrare le proprie competenze e conoscenze o comunque ha ostacolato enormemente lo svolgimento della propria prova, creando delle difficoltà del tutto illogiche, posto che si doveva essere messi in condizioni di svolgerla in modo sereno.

III.4). E' illegittima, oltre che irragionevole, anche la previsione relativa alla pretesa comprensione e conoscenza parametrata al livello "B2" di INGLESE, per un docente che deve insegnare MUSICA alla scuola secondaria di primo grado (cfr. nuovo art. 13 del Decreto 510, come modificato dal decreto n. 783, doc. 2).

Si evidenzia, in proposito, come in altre procedure concorsuali per l'accesso all'insegnamento, fosse prevista l'alternativa con altra lingua (francese o spagnolo) a scelta del candidato e la previsione del solo INGLESE appare *ex se* illegittima, anche perché priva di motivazione.

Inoltre, si contesta come il quesito composito di INGLESE, fosse presentato al candidato dopo i cinque quesiti a risposta aperta di materia, per i quali, come detto, era (già) stato concesso un tempo del tutto inadeguato ed insufficiente, con ulteriore e conseguenziale difficoltà nell'affrontare la prova di INGLESE, di un certo livello (B2) in pochissimo tempo.

Pertanto, tale disposizione introdotta dalla p.a. negli atti amministrativi impugnati (nell'art. 13 del Decreto n. 510, come sostituito ed applicato), che pretende un livello così elevato (rispetto al fine) di preparazione in INGLESE, è illegittima, priva

di presupposti ed immotivata, quantomeno – a tutto voler concedere - sotto il profilo dell'eccesso di potere.

P. Q. M.

e per quelli che verranno eventualmente enunciati in corso di causa, la ricorrente, rapp.ta e difesa come sopra,

CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

VOGLIA

- in via principale, previa adozione della misura cautelare del caso, annullare i provvedimenti impugnati e meglio indicati in epigrafe, con ogni altro atto presupposto, connesso e/o collegato,

- in ogni caso, con vittoria di diritti, onorari e spese del giudizio.

Istanza Cautelare

Il *fumus boni juris* emerge dai motivi del ricorso che evidenziano la palese illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Il *periculum* è insito nella circostanza che i dodici ricorrenti non hanno superato la prova scritta della Procedura e di conseguenza soltanto per i 30 candidati ammessi si sta procedendo con la valutazione dei titoli, seconda fase e ultima della procedura straordinaria *de qua* (dato che non è stata prevista la prova orale).

Posto che finalità della Procedura straordinaria e semplificata era quello di “immettere in ruolo” dei docenti precari che avevano determinati requisiti di servizio (tra cui i ricorrenti), e che per la Sardegna era prevista l'immissione in ruolo di 46 docenti, tanti quanti i posti vacanti e disponibili, ma che hanno superato la prova scritta solo 30 candidati,

si chiede, in via cautelare,

che l'Ecc. mo TAR voglia, in via propulsiva, ordinare all'USR Sardegna (e per esso alla Commissione esaminatrice) di procedere - seppure *sub iudice* - con l'esame dei

titoli dei 12 ricorrenti ed attribuzione del relativo punteggio e/o, comunque, di “congelare” 12 posti riservati ai precari, dei 16 posti (sui 46) messi a concorso con la presente Procedura e rimasti vacanti e disponibili, fino all’esito del giudizio, senza cioè provvedere alla loro copertura tramite concorso ordinario o altro “canale” o se l’ecc.mo TAR lo ritenga opportuno, voglia sospendere gli effetti degli atti impugnati fino alla decisione di merito.

Ci si riserva, in sede di Camera di Consiglio, oltre che di insistere per l’accoglimento della domanda cautelare, di richiedere l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, richiedendo fin d’ora la fissazione dell’udienza di merito a breve trattandosi di materia di “accesso al lavoro”.

Con riserva, altresì, di motivi aggiunti, nonché ulteriori deduzioni e produzioni.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia ha valore indeterminabile ed è in materia di accesso al pubblico impiego e verrà pertanto versato un contributo unificato pari a 325,00 euro.

Si deposita fascicolo dei documenti, calendati come da elenco ivi indicato.

Cagliari - Roma 17 maggio 2021.

Avv. Riccardo Caboni

AVVISO

i.- La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’ ordinanza n. 07581/2021 del 24.06.2021 del TAR Lazio, Sez. Terza Bis, al fine di conseguire conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati; II.- lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”.

Avv. Riccardo Caboni